

Formazione per formatori

## **Disposizioni speciali** per la situazione particolare causata dalla pandemia di Covid-19

---

### **Indice**

<b>1. Situazione iniziale</b>		<b>2</b>
Estensione della formazione Online	–	2
<b>2. Scopo delle misure</b>		<b>2</b>
<b>3. Formazione in presenza e online</b>		<b>3</b>
Basi–		3
Divieto o restrizione di erogazione dei corsi in presenza	–	3
Certificazione obbligatoria e uso di mascherine	–	4
Condurre i controlli delle competenze online	–	4
<b>4. Disposizioni speciali per modulo</b>		<b>5</b>
Modulo 1 “Animare corsi per adulti”	FFA APF-M1	5
a) Formazione in presenza		5
b) Controllo delle competenze acquisite		5
Modulo FP “Accompagnare individualmente nell’apprendimento”	FFA FP	5
a) Formazione in presenza		5
Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.		5
b) Controllo delle competenze acquisite		6
Modulo 2 “Accompagnare processi di formazione in gruppo”	FFA APF-M2	6
a) Formazione in presenza		6
b) Controllo delle competenze acquisite		6
Modulo 3 “Sostenere processi individuali di apprendimento”	FFA APF-M3	7
a) Formazione in presenza		7
b) Controllo delle competenze acquisite		7
Modulo 4 “Progettare offerte di formazione per adulti”	FFA APF-M4	7
a) Formazione in presenza		7
b) Controllo delle competenze acquisite		7
Modulo 5 “Progettare la formazione dal profilo didattico”	FFA APF-M5	8
a) Formazione in presenza		8
b) Controllo delle competenze acquisite		8
Supervisione	SUP	8
a) Formazione in presenza		8
Modulo di formazione continua “Sostenere processi d’apprendimento con la tecnologia digitale”	FFA MFC-digitale	9
a) Formazione in presenza		9
b) Controllo delle competenze acquisite		9
<b>5. Applicazione della regola dell’80% del tempo in presenza</b>		<b>9</b>
<b>6. Certificati modulari</b>		<b>10</b>
Validità dei certificati modulari	–	10
Nota sui certificati modulari	–	10
<b>7. Validità delle misure</b>		<b>11</b>

## 1. Situazione iniziale

Nell'ambito della pandemia di Covid-19, il Consiglio federale, conformemente alla legge sulle epidemie, ha dichiarato la situazione particolare e in seguito straordinaria, e a seconda della fase, ha emanato diverse misure per combattere la diffusione del coronavirus. Per quanto riguarda la formazione continua e lo svolgimento di lezioni in presenza, sono state o sono in vigore diverse misure a seconda della fase. Le disposizioni del sistema FFA sono state adattate di conseguenza.

### Estensione della formazione Online

↘ ↘↘	Disposizioni della Confederazione		Disposizioni speciali FFA		versione
	fasi <i>giallo: situazione particolare</i> <i>rosso: situazione straordinaria</i>	Misure per quanto riguarda i corsi in presenza	M1, M3, M4, M5 FP & FP-C, MFC	M2	data
↘	28.02.2020 – 15.03.2020	–	1/3 online		12.03.2020
↘↘	16.03.2020 – 10.05.2020	vietati	50% online	annullato	25.03.2020
↘↘	11.05.2020 – 05.06.2020	max. 5 persone	60% online	annullato	24.04.2020
↘↘	06.06.2020 – 19.06.2020	possibili	60% online	erogazione in presenza ok	06.06.2020
↘	20.06.2020 – 01.11.2020	possibili	60% online	erogazione in presenza ok	12.10.2020
↘	02.11.2020 – 07.06.2021	vietati, eccezioni possibili, ammesse lezioni individuali	100% online (fino al 30.06.2021)	erogazione in presenza possibile con eccezioni a seconda del cantone	23.11.2020
↘	dal 08.06.2021	possibili	60% online	erogazione in presenza ok	23.11.2021

## 2. Scopo delle misure

Le misure presentate nei prossimi capitoli hanno lo scopo

- di permettere che i corsi attualmente in svolgimento possano concludersi
- che i corsi previsti possano avere luogo
- che si possano pianificare nuovi corsi garantendo la trasparenza per i partecipanti.

In linea di principio, anche per gli enti di formazione continua, e rispettivamente le istituzioni riconosciute dal sistema modulare FFA, fanno stato le misure decretate dal Consiglio federale, così come le raccomandazioni e le limitazioni definite dall'Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP) e dai rispettivi Cantoni. Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito dell'UFSP. Sul sito [www.alice.ch](http://www.alice.ch) abbiamo raccolto le notizie rilevanti per gli enti di formazione continua.

Contestualmente con la “situazione straordinaria” (16.03 – 19.06.2020), rispettivamente la “situazione particolare” (28.02 – 15.03 e a partire dal 20.06.2020), le commissioni del sistema FFA, ovvero la Commissione garante della qualità (CGQ) e la Commissione svizzera FFA (organo strategico del sistema FFA), in collaborazione con il segretariato FFA hanno emanato le seguenti disposizioni speciali che sono state adattate seguendo l'evolversi della pandemia.

### **3. Formazione in presenza e online**

#### **Basi**

La FSEA sostiene gli sforzi della Confederazione nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Il principio fondamentale è la tutela della salute pubblica.

Quando la situazione epidemiologica e le disposizioni federali e cantonali lo consentono, bisogna prevedere una formazione in presenza. Questa raccomandazione si basa sul fatto che i moduli FFA formano, responsabili di corsi e formatori impegnati in attività di formazione in presenza, online e blended

#### **Divieto o restrizione di erogazione dei corsi in presenza**

Dal 2 novembre al 26 giugno 2021 è stato vietato o fortemente limitato di erogare corsi in presenza per la formazione continua e per la formazione professionale superiore.

In tutti i moduli FFA, il tempo di presenza netto può essere sostituito con l'apprendimento a distanza (attività sincrone, accompagnamento mediato con strumenti digitali di piccoli gruppi di adulti o persone singole) oppure da altre forme d'apprendimento accompagnato supportato dall'utilizzo di strumenti digitali. L'impiego di modalità d'apprendimento alternative a quelle in presenza deve essere fatto in modo tale che i contenuti specifici del modulo siano trattati in maniera completa e che tutte le competenze possano essere acquisite.

Nuove offerte di recente pubblicazione, per le quali può essere adottata la formazione a distanza in conformità con queste disposizioni speciali, devono essere presentate in modo trasparente ai partecipanti.

### **Certificazione obbligatoria e uso di mascherine**

L'ordinanza federale richiede la certificazione Covid obbligatoria e l'uso della mascherina per tutte le manifestazioni della formazione continua. I fornitori di formazione continua possono optare per una strategia 2G, cioè l'accesso solo per le persone vaccinate e guarite. In questo caso, l'obbligo di indossare una mascherina non si applica ([v. Redazione Newsroom FSEA](#)).

Per l'insegnamento in presenza, deve esistere un concetto di protezione che tenga conto di tutte le norme igieniche stabilite dal Consiglio Federale. Con il certificato generale e l'obbligo di mascherina, le limitazioni relative alla capienza non si applicano più.

### **Condurre i controlli delle competenze online**

Per i controlli delle competenze nei quali il contatto in presenza viene sostituito dall'utilizzo di mezzi di comunicazione basati sulla tecnologia, è necessario osservare e rispettare quanto segue.

I partecipanti devono possedere e poter dimostrare le competenze necessarie nell'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati per il controllo delle competenze. Le competenze sono testate secondo la descrizione del modulo. Lo stesso principio è valido per i docenti e la loro valutazione. Nel caso la padronanza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici non fosse adeguata, il controllo delle competenze acquisite deve essere rinviato fino a quando il contatto in presenza potrà avvenire senza rischi e sarà nuovamente ammesso.

## 4. Disposizioni speciali per modulo

### Modulo 1 “Animare corsi per adulti”

FFA APF-M1

#### a) Formazione in presenza

Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accREDITAMENTO secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
APF-M1	90	13.85	54	8.5
APF-M1 blended	60 + 30 = 90	13.85	36 + 30 = 66	10
FFA-FP-C	32	4.92	19.2	3
APF-M1-C-IN	45	6.92	27	4
APF-M1-C-OFP	32	4.92	19.2	3

\*TNP = Tempo netto in presenza

#### b) Controllo delle competenze acquisite

In alternativa, sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per effettuare l'osservazione della pratica. Se le possibilità tecniche lo consentono, dovrebbe essere possibile visualizzare l'intero gruppo simultaneamente su un unico schermo. Le direttive specifiche e i criteri di valutazione per il controllo delle competenze secondo il descrittivo modulare FFA APF-M1 rimangono validi.

### Modulo FP “Accompagnare individualmente nell'apprendimento”

FFA FP

#### a) Formazione in presenza

Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accREDITAMENTO secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
FP integrale	90	13.85	54	8.5
FP Parte A	26	4	15.6	2.5
FP Parte B	38	5.85	22.8	3.5

\*TNP = Tempo netto in presenza

**b) Controllo delle competenze acquisite**

Sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per l'accompagnamento nella pratica o nella formazione. Se le possibilità tecniche lo consentono, dovrebbe essere possibile visualizzare l'intero gruppo simultaneamente su un unico schermo. Le direttive specifiche e i criteri di valutazione per il controllo delle competenze rimangono validi. Per il controllo delle competenze parte C si veda il modulo FFA FA M3.

**Modulo 2 “Accompagnare processi di formazione in gruppo”**

**FFA APF-M2**

**a) Formazione in presenza**

La competenza operativa del modulo M2 non può essere sviluppata attraverso l'insegnamento online. Le misure della Confederazione sono meno rigide oggi che nella prima ondata di Corona nel marzo 2020. L'insegnamento può essere tenuto in presenza.

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
APF-M2	36	5.54

Disposizioni speciali valide fino al 31.12.2021
Può essere svolto in presenza, a seconda delle disposizioni cantonali. Sono possibili interventi puntuali online ad esempio dopo il seminario residenziale, valgono le disposizioni stabilite nel RM.

\*TNP = Tempo netto in presenza

**b) Controllo delle competenze acquisite**

Per il controllo delle competenze valgono le direttive specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare.

**Modulo 3 “Sostenere processi individuali di apprendimento”**

**FFA APF-M3**

**a) Formazione in presenza**

Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accREDITAMENTO secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
APF-M3 / PA parte C	26	4

Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
online max. 60% (ore)	Giornate
15.6	2.5

\*TNP = Tempo netto in presenza

**b) Controllo delle competenze acquisite**

Per il controllo delle competenze valgono le disposizioni specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare FFA APF-M3. Il colloquio e l'accompagnamento per il controllo delle competenze del Modulo APF M-3 possono essere svolti tramite videoconferenza.

**Modulo 4 “Progettare offerte di formazione per adulti”**

**FFA APF-M4**

**a) Formazione in presenza**

Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accREDITAMENTO secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
APF-M4	39	6

Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
online max. 60% (ore)	Giornate
23.4	4

\*TNP = Tempo netto in presenza

**b) Controllo delle competenze acquisite**

Per il controllo delle competenze valgono le direttive specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare FFA APF-M4.

**Modulo 5 “Progettare la formazione dal profilo didattico”**

**FFA APF-M5**

**a) Formazione in presenza**

Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accREDITAMENTO secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
FA-M5	41	6.31	24.6	4

\*TNP = Tempo netto in presenza

**b) Controllo delle competenze acquisite**

In alternativa, sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per effettuare l'osservazione della pratica. Se le possibilità tecniche lo consentono, dovrebbe essere possibile visualizzare l'intero gruppo simultaneamente su un unico schermo.

Le linee guida per l'osservazione della pratica del Modulo APF M-5 rimangono valide, i criteri di valutazione devono poter essere verificati. Ciò significa che la sequenza deve contenere attività adeguate agli adulti con parti che vedono la partecipazione attiva, indipendente così come moderata dei partecipanti. Tecnicamente, tutti i partecipanti devono essere visibili. L'impostazione didattica deve riflettersi adeguatamente nella documentazione. I formatori/le formatrici del modulo devono essere in grado di valutare le lezioni utilizzando le sequenze online. Il colloquio di valutazione può essere condotto anche in videoconferenza.

**Supervisione**

**SUP**

**a) Formazione in presenza**

La supervisione può essere effettuata fino al 60% online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accREDITAMENTO secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
Supervisione	16	–	9.6	–

\*TNP = Tempo netto in presenza



**Modulo di formazione continua**  
**“Sostenere processi d’apprendimento con la tecnologia digitale” FFA MFC-digitale**

**a) Formazione in presenza**

Il 60% del modulo può essere svolto online. Il principio elencato al punto 3 dovrebbe essere attuato.

Dal 01.07.2021, i seguenti tempi massimi online si applicano per un periodo illimitato fino all'accreditamento secondo i nuovi requisiti

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
Modulo di formazione continua MFC-digitale	39 26 + 13 = 39	6 4 + 2 = 6	15.6 + 13 = 28.6	4½

\*TNP = Tempo netto in presenza

**b) Controllo delle competenze acquisite**

Per il controllo delle competenze valgono le direttive specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare MFC-digitale.

## 5. Applicazione della regola dell’80% del tempo in presenza

Divieto e forte restrizione dell'insegnamento in presenza:

- dal 16 marzo 2020 al 10 maggio 2020
- dal 02 novembre 2020 al 07 giugno 2021

L'insegnamento in presenza è permesso a condizione che i concetti di protezione siano rispettati:

- dall'11 maggio al 05 giugno 2020 sono state permesse lezioni frontali con 5 persone.
- dal 06.06. - 01.11.2020, l'insegnamento in classe è stato permesso in gruppi di dimensioni normali per FFA.
- dal 02.11.2020 al 07.06.2021, se dimostrata la necessità dell'insegnamento in presenza

Dall'inizio dell'emergenza legata al Coronavirus a fine febbraio, per vari motivi, alcune persone non hanno più potuto frequentare con regolarità le lezioni in aula e potrebbero quindi non essere in grado di soddisfare il criterio della partecipazione obbligatoria ad almeno l'80% delle lezioni in presenza. Le persone interessate sono, ad esempio, coloro che lavorano in settori strategici (ad es. servizi sanitari) e che, durante la situazione straordinaria, non hanno potuto usufruire delle normali dispense lavorative concesse dal datore di lavoro per presenziare ai corsi oppure persone che hanno dovuto prestare servizio presso la protezione civile o l'esercito.

Inoltre, durante il periodo di “situazione straordinaria” o “situazione particolare”, anche le seguenti categorie di persone potrebbero essere state impossibilitate a soddisfare il requisito dell'80% di presenza:

- persone che appartengono a gruppi a rischio;
- persone che sono state messe in stato di quarantena o in isolamento.

Per tutte le persone che rientrano in una delle categorie sopra menzionate vale quanto segue. L'obbligo di frequenza ad almeno l'80% delle lezioni in presenza è temporaneamente allentato. Chi ha perso il 50% o più del tempo di presenza deve ripetere l'intero modulo. Per poter far capo a questa regola il partecipante deve portare delle attestazioni.

In relazione all'entità delle lezioni in presenza mancate:

- le competenze possono essere sviluppate e documentate attraverso la modalità dei «mandati di lavoro»,
- le lezioni mancanti possono essere recuperate in altri gruppi in un secondo momento.

Queste disposizioni non si applicano al modulo 2; le persone interessate devono recuperare il modulo 2 in un secondo tempo.

Eventuali spese aggiuntive da parte dei responsabili del corso devono essere concordate tra datore di lavoro e dipendenti. Le eventuali ripercussioni sui costi del corso devono essere comunicate ai partecipanti in modo trasparente e diretto.

## 6. Certificati modulari

### Validità dei certificati modulari

Qualora, a causa di una delle misure dettate dall'attuale situazione di crisi, al momento della richiesta d'ammissione all'esame professionale per l'ottenimento dell'APF di formatore/trice di adulti, un certificato di modulo dovesse essere scaduto, a causa del superamento dei 5 anni di validità, il segretariato FFA potrà prolungare la validità dei moduli scaduti per un anno. I candidati interessati devono richiedere all'ente formativo un'attestazione che dimostri che la partecipazione al modulo ha avuto luogo durante il periodo di validità delle disposizioni speciali FFA, tale documento deve accompagnare la domanda d'ammissione all'esame. Questa attestazione deve riportare i motivi (cancellazioni del corso, ritardi dovuti alle restrizioni, quarantena eccetera) e deve essere allegata all'ammissione all'esame.

### Nota sui certificati modulari

Nella prima fase, le disposizioni speciali prevedevano l'obbligo di fare riferimento alla situazione particolare o straordinaria sui certificati modulari. Questo riferimento non è più necessario, vengono rilasciati certificati modulari "normali" come pure i certificati FSEA.

## 7. Validità delle misure

La regola sul 60% di insegnamento online si applica senza restrizioni fino all'accreditamento secondo i requisiti per la qualifica professionale 2023, cioè tutte le regole dei capitoli 3 e 4. Tutte le altre misure si applicano fino al 30.04.2022, salvo nuovi adeguamenti.

Queste disposizioni speciali sostituiscono tutte le precedenti.

Christina Jacober  
Direttrice del segretariato Formazione per formatori

Zurigo, 13 dicembre 2021